



Consulenti del Lavoro
▼
Consiglio Nazionale dell'Ordine

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

*Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio 1996
e modificato con delibera n. 38 del 28 settembre 2000*



ART. 1

I ricorsi innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro vanno presentati, in bollo, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, della comunicazione del provvedimento o dell'atto amministrativo ovvero dalla scadenza del termine assegnato al Consiglio Provinciale per deliberare.

Se il ricorso è inviato a mezzo posta raccomandata la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il ricorso avverso le operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Provinciali e del Collegio dei Revisori dei Conti ed il ricorso proposto dal Pubblico Ministero sono redatti su carta semplice.

Il ricorso proposto oltre i termini è irricevibile.

La istanza di sospensione del provvedimento, se non è contestuale al ricorso, può essere inviata, in bollo, al Consiglio Nazionale, separatamente. L'interessato ne inoltra, altresì, copia al Consiglio Provinciale che ha emesso il provvedimento.

ART. 2

Il ricorso deve contenere:

- le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della
- residenza;
- l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato;
- i motivi sui quali si fonda il ricorso, con l'indicazione delle norme che si
- intendono violate e le conclusioni del ricorrente;
- la sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso deve essere corredato da:

- copia dell'atto o della deliberazione impugnata;
- copia della notifica o del documento che evidenzi la data di ricevimento del provvedimento contestato.

ART. 3

Copia del ricorso, in carta semplice, è trasmessa a cura del ricorrente, entro i termini di cui all'art. 1, al Consiglio Provinciale che ha emesso, o doveva emettere, il provvedimento contestato.

ART. 4

L'interessato può chiedere di essere ascoltato di persona, oppure dare mandato speciale a difensore di sua fiducia.



ART. 5

L'ufficio del Consiglio Nazionale dell'Ordine annota nel repertorio e a margine del ricorso la data di presentazione o di ricevimento e il numero di protocollo assegnato.

L'impiegato incaricato, con la verifica e il coordinamento del Segretario, procede alla fascicolazione degli atti relativi al ricorso, annotando nel repertorio e a margine della copertina gli estremi di tutti gli adempimenti effettuati ai sensi del presente regolamento.

ART. 6

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

ART. 7

Il Presidente, anche prima della nomina del relatore, può chiedere agli interessati, con lettera raccomandata, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte.

ART. 8

In qualunque fase della controversia è possibile rinunciare al ricorso, con dichiarazione sottoscritta, dandone comunicazione tempestiva al Consiglio Provinciale interessato.

La rinuncia può essere effettuata, anche verbalmente, durante la discussione del ricorso.

Le cause di perenzione del ricorso possono essere rilevate d'ufficio.

ART. 9

Il Presidente nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione a mezzo raccomandata agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata per la discussione.

ART. 10

Entro cinque giorni dalla nomina una copia del fascicolo relativo al ricorso assegnato deve essere spedita, o consegnata a mano, al relatore.

ART. 11

Nella seduta stabilita per la discussione, il relatore illustra al Consiglio Nazionale, in seduta pubblica, i fatti che hanno determinato la decisione impugnata e i motivi del ricorso.

ART. 12

Il Presidente invita il ricorrente, o il suo difensore, se designato, ad esporre quanto ritiene di aggiungere alle deduzioni e alle memorie depositate.

Il rappresentante del Consiglio Provinciale interessato, se presente, può essere sentito per i chiarimenti ritenuti necessari dal Consiglio Nazionale.



I Consiglieri Nazionali possono rivolgere al ricorrente, tramite il Presidente, richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso.

ART. 13

Ultimata l'audizione del ricorrente o del suo difensore il Consiglio Nazionale decide, in seduta riservata, sia nel rito che nel merito del ricorso.

Se dalla discussione del ricorso emerge la necessità di approfondire l'istruttoria, il Consiglio può deliberare il rinvio, e il Presidente ne dà comunicazione in seduta pubblica.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri presenti, e vota per ultimo.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, 2° comma, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, la decisione è adottata a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 14

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 37 della legge 12/79, su domanda del ricorrente, può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Provinciale, e la decisione è comunicata agli interessati con le modalità stabilite nei successivi artt. 16 e 18.

ART. 15

La decisione nel rito dà luogo alla inammissibilità del ricorso per:

- incapacità del ricorrente;
- mancanza di interesse a ricorrere;
- non impugnabilità dei provvedimenti;
- inadempimenti nelle notificazioni e nei depositi.

La decisione nel merito può essere:

- di rigetto, ove il ricorso sia ritenuto infondato;
- di rigetto, con variazione della sanzione, ex art. 37 della legge 12/79;
- di accoglimento, in via definitiva e totale;
- di accoglimento, con parziale riforma della deliberazione contestata.

ART. 16

Dopo l'assunzione della decisione, il Presidente, in seduta pubblica ne dà comunicazione, con la formula di rito:

“Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, pronunciandosi sul ricorso prodotto dal Sig ha deciso:



- di dichiarare il ricorso inammissibile per
oppure
- di accogliere il ricorso
oppure
- di accogliere il ricorso con parziale riforma della decisione
oppure
- di respingere il ricorso
oppure
- di respingere il ricorso, e di comminare, ai sensi dell'art. 37 della legge 12/79, la sanzione
.....

ART. 17

Entro 15 giorni dalla decisione il Consigliere relatore deve trasmettere al Consiglio Nazionale il dispositivo della decisione, preceduto dalla sommaria esposizione dei fatti e delle motivazioni in diritto sulla base delle quali il Consiglio Nazionale ha deciso, apponendovi in calce la firma.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio Nazionale, verificatane la conformità, sottoscrive il dispositivo. Il Segretario cura la tempestiva notifica agli interessati.

ART. 19

La data della decisione, la data dell'avvenuto deposito in segreteria del dispositivo e la data della comunicazione alle parti, sono annotate nel repertorio e nel fascicolo del ricorso, che verrà ordinatamente archiviato e conservato.

ART. 20

Il presente regolamento, approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio 1996 entrerà in vigore il primo giugno 1996 e non si applicherà ai ricorsi presentati prima di tale data.